|  |
| --- |
| ***COMUNE DI SANTADI****Provincia del Sud Sardegna**P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010****Tel.*** *0781.94201 –* ***Fax***  0781.941000 |

***AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA***

*SETTORE SERVIZI SOCIALI*

*Prot.*

CONVENZIONE

PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E ALL’ART. 19-DECIES DEL D.L. N. 137/2020.

L’anno duemilaventuno il giorno\_\_\_\_\_ del mese di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale 35 del 05/05/2021, adottata in ottemperanza della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 e all’art. 19-decies del D.L. 28/10/2020, n. 137/2020

Il Comune di Santadi, con sede a Santadi in Piazza Marconi, 1 - C.F. 81003190923, rappresentato dalla Dott.ssa Caterina Meloni, nata a San Giovanni Suergiu il 27/02/1957, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona

E

La Ditta/Esercizio Commerciale/ Azienda agricola \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in Santadi alla Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*legale rappresentante/ titolare*),

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l’accettazione e la gestione dei buoni spesa emessi dal Comune di Santadi su apposito supporto cartaceo consegnati ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà alimentari in oggetto individuati dal Comune medesimo, per l'acquisto di alimenti e prodotti di prima necessità meglio dettagliati nel successivo art. 3.

**ART. 2 – ELEMENTI DISTINTIVI DEL BUONO SPESA**

Ogni buono spesa ha il valore unitario di € 10,00.

Ciascun buono spesa (documenti di credito), riporta i seguenti elementi distintivi:

* intestazione del Comune di Santadi;
* un codice identificativo;
* l’ importo (€ 10,00);
* la **firma autografa** **in originale** del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Santadi (D.ssa Meloni Caterina);
* il timbro a secco del Comune di Santadi;

I buoni privi di tali elementi sono disconosciuti dal Comune di Santadi e pertanto NON SONO VALIDI.

**ART. 3 – BENI ACQUISTABILI**

Con i buoni spesa possono essere forniti **solo ed esclusivamente** i seguenti beni:

alimentari di prima necessità: pasta, riso, latte, farina, olio, lievito, frutta di stagione, verdura di stagione, legumi, ortaggi di stagione, passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne, pesce, formaggi, latticini, uova; prodotti alimentari e per l’igiene dei bambini : omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini escluse salviette umidificate; prodotti per l'igiene personale e della casa: shampoo, sapone/bagno schiuma per la pulizia personale, detersivi; bombole di gas da cucina e carta igienica.

**Non è ammesso l’acquisto di bevande alcoliche di alcun genere, bibite, prodotti di pasticceria.**

**ART. 4 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA**

I buoni spesa non sono trasferibili né cedibili ad altre persone e non sono convertibili in denaro contante (il beneficiario non può consegnare il buono in cambio di denaro).

Il buono non dà diritto al resto in contanti, inoltre a fronte di una spesa di importo superiore rispetto al valore del buono o dei buoni la differenza verrà corrisposta dal beneficiario.

Nel caso di cittadini in situazione di difficoltà fisica oppure di anziani che lo richiedano, i buoni potranno essere consegnati a componenti dell'Associazione della Protezione Civile di Santadi, PROCIV Santadi, che ha assunto specifico impegno e che effettueranno l'acquisto dei beni per conto degli intestatari. In tale evenienza l'Associazione PROCIV Santadi consegnerà al proprio volontario che si recherà a fare la spesa, un documento di incarico su carta intestata dell'Associazione e sottoscritto con **firma autografa in originale**  del suo legale Rappresentante (Garau Massimiliano), da consegnare all'operatore economico unitamente al buono alimentare. La fornitura potrà essere consegnata solo ed esclusivamente a tali volontari e non ad altri. Le forniture fatte a persone diverse dai volontari incaricati sono disconosciute dal Comune di Santadi e pertanto NON SONO VALIDAMENTE EFFETTUATE.

 Al momento dell' acquisto dei beni, il beneficiario, o il volontario individuato, prima di consegnarlo dovrà sottoscrivere il buono sul retro con **firma leggibile.**

**ART. 3 – PROFILI FISCALI DEI BUONI SPESA**

Il buono spesa si configura quale voucher multiuso ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. L’operazione di acquisto non avverrà tra l’esercente/produttore agricolo ed il Comune di Santadi, tra i quali non vi sarà alcuna compravendita, bensì direttamente tra il beneficiario del buono e l’esercente/produttore agricolo. Il Comune di Santadi procederà successivamente a rimborsare l’esercente/produttore agricolo secondo le modalità contenute nell’art. 4.

**ART. 4– MODALITA' OPERATIVE E DI PAGAMENTO**

L’esercente l’attività commerciale/produttore agricolo, con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga a:

* accettare il buono spesa da parte del beneficiario o del volontario della PROCIV Santadi;
* verificare che il buono spesa contenga tutti gli elementi distintivi elencati all’art. 2;
* ammettere all’acquisto tramite i buoni spesa unicamente i prodotti di cui al richiamato art. 2. **Il Comune di Santadi non pagherà all'esercente eventuali prodotti diversi;**
* far firmare sul retro il buono, con firma leggibile, dal beneficiario o dal volontario;
* annullare il buono spesa mediante timbratura e firma sul retro, con firma leggibile, da parte del titolare o del rappresentante legale dell’esercente/produttore agricolo.

**Modalità di pagamento**

L’operazione di acquisto dei beni tramite i buoni spesa avviene direttamente tra il beneficiario del buono e l’esercente/produttore agricolo che, a conclusione dell’operazione di vendita, emetterà regolare scontrino fiscale. Al Comune rimane in capo l’obbligo di rimborso del costo dei beni forniti. A tal fine:

- l’esercente/produttore agricolo potrà emettere fattura elettronica, Fuori Campo Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “Rimborso buoni emergenza alimentare COVID-19 emessi conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emessa fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972”. Il documento inoltre dovrà elencare il codice di ciascun buono ritirato ed inoltre essere corredato in allegato dei buoni spesa originali regolarmente controfirmati sul retro, con firma leggibile, dal beneficiario/volontario e dall’esercente/produttore agricolo.

Qualora la strumentazione fiscale dell’operatore economico sia idonea per l’emissione degli scontrini “parlanti” (ossia riportanti le tipologie dei beni forniti), anch’essi dovranno essere allegati al documento, in caso contrario dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva resa sotto la responsabilità personale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (secondo il modello word allegato) con la quale l’esercente/produttore agricolo dichiara che tutti i beni forniti rientrano fra quelli ammissibili.

Trattandosi di operazione “fuori campo IVA la normativa prevede la NON obbligatorietà di emissione della fattura elettronica pertanto, in alternativa, l’operatore economico potrà emettere una nota di debito cartacea Fuori Campo IVA (secondo il modello word allegato), ai sensi della medesima disposizione normativa.

Tale documento dovrà riportare la medesima dicitura indicata per la fattura ed elencare anch’esso il codice di ciascun buono ritirato ed inoltre essere corredato in allegato di: a) copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’operatore economico; b) buoni spesa in originale regolarmente controfirmati sul retro, con firma leggibile, dal beneficiario/volontario e dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico. Infine dovrà essere corredato degli scontrini “parlanti” o della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 negli stessi casi e secondo le medesime modalità indicati per la fattura elettronica.

Gli uffici Comunali preposti, faranno le opportune verifiche sui buoni e in assenza di irregolarità procederanno alla liquidazione della fattura/nota di debito presentata, vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile del procedimento e previa acquisizione, nei termini di legge, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Il Comune corrisponderà all'operatore economico/produttore agricolo il valore del buono senza nessun' altra spesa aggiuntiva.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato che l’operatore economico dovrà comunicare al Comune di Santadi con l’emissione della fattura elettronica.

**ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

 La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino all’esaurimento dei buoni spesa da parte dei beneficiari.

E' fatta salva la volontà dell'esercente di recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione. Allo stesso modo il Comune di Santadi potrà recedere dalla Convenzione in presenza di valide motivazioni.

**ART. 5 – RISERVATEZZA DEI DATI**

 L'esercizio commerciale/Azienda agricola, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rigoroso rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo. **E' tassativamente vietato** divulgare la **benché minima** notizia che riguardi la persona beneficiaria o qualunque altra notizia relativa al buono.

**ART. 6 – CONTROLLI**

 L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all’esercente/produttore agricolo per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 2, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

Il Comune di Santadi

 ………………………..………………………….

L'Esercizio Commerciale

………………………..…………………………